

~~Dott. Fresconi~~



Scrit. N° 12454
Ref. N° 9048
06
06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE OTTAVA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ugo	FERRARIS	Presidente
Dott. Raffaele Fulvio	D'ISA	Giudice relatore
Dott. Enrico	CONSOLANDI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 63615/2000 R.G. promossa da:

~~D. MAIO~~ CUSCINETTI SRL IN LIQUIDAZIONE 02004810962 elettivamente domiciliato in Via Nullo, 15 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. DODI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

~~B. BONESCHI~~ (PARTE SEPARATA SEZ. LAVORO) ~~A. ABIOSI~~

elettivamente domiciliato in Via Vivaio, 6 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. ABIOSI FRANCESCO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

~~D. V. D.~~ elettivamente domiciliato in Via C. Battisti, 21 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. CALCAGNO NADIA che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

in punto a:



"152110 - Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)"

CONCLUSIONI

Per l'attore:

come da foglio a parte

Per il convenuto:

come da foglio a parte

Per il terzo chiamato:

come da foglio a parte

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. VIII CIVILE

G.I. Dott. D'ISA - Causa n. 63615/00 R.G.

D. ~~MAIO~~ CUSCINETTI SRL IN LIQUIDAZIONE con l'Avv. A.

Dodi

- attore -

CONTRO

ANGELO ~~BONICCHI~~ con l'Avv. F. Abiosi

- convenuto -

CONTRO

DOTT. ~~DINO DE MAIO~~ Con l'Avv. N. Calcagno

- terzo chiamato -

* * *

CONCLUSIONI PER L'ATTORE

Fiaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione reietta

1) NEL MERITO: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2393 c.c. dichiarare il Sig. ANGELO ~~BONICCHI~~, nella sua qualità di amministratore delegato della D. ~~MAIO~~ CUSCINETTI SRL, responsabile delle violazioni ai doveri di diligente gestione e di conservazione del capitale sociale o di ogni altro obbligo derivante dalle leggi o dall'atto costitutivo della società, per i fatti descritti in atto di citazione e

conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, in favore dell'attrice D. [REDACTED] CUSCINETTI SRL in liquidazione, nella misura di Euro 117.940,26 (L. 228.364.182), c, salvo gravame, dell'importo maggiore o minore eventualmente ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dal dovuto al saldo.

2) **IN OGNI CASO:** Condannare il Sig. A. [REDACTED] B. [REDACTED] alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14 TPF ed accessori di legge.

3) **IN VIA ISTRUTTORIA:** Si insiste per l'ammissione della prova per interpello del convenuto B. [REDACTED] e testi, sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria depositata il 27.03.2003, con i testi ivi indicati; si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Si insiste infine perché venga disposta CTU sul quesito formulato nella memoria istruttoria depositata il 27.03.2003.

Uli 14.6.06
fd

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. VIII CIVILE

G.I. Dott. D'ISA - Causa n. 63615/00 R.G.

DOTT. ~~DINO DE MAIO~~ Con l'Avv. N. Calcagno

- terzo chiamato -

CONTRO

~~DINO DE MAIO~~ CUSCINETTI SRL IN LIQUIDAZIONE con l'Avv. A. Dodi

- attrice -

CONTRO

SIG. ANGELO ~~BONNESCHI~~ con l'Avv. F. Abiosi

- convenuto -

* * *

CONCLUSIONI PER IL TERZO CHIAMATO

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione reietta:

1) **NEL MERITO:** Respingere tutte le domande proposte dal convenuto sig. ~~Angelo Bonneschi~~, nei confronti del terzo chiamato ~~dott. Dino De Maio~~, in quanto infondate in fatto e diritto.

2) **IN OGNI CASO:** Condannare il sig. ~~Angelo Bonneschi~~ alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14 TPF ed accessori di legge.

3) **IN VIA ISTRUTTORIA:** Si insiste per l'ammissione di prova per interpellato del convenuto e testi sui seguenti capitoli della comparsa di costituzione e risposta:


- "Vero che il dott. ~~Dino De Maio~~, pur assumendo la carica di

Presidente, ha sempre continuato a svolgere la propria professione di giornalista".

- "Vero che dalla nomina a consigliere delegato al 22.04.1999, data in cui è uscito dalla società mediante la cessione delle proprie quote, il **Bonassini** ha gestito con la più ampia autonomia la **D. Mario Cuscinetti S.r.l.**, coadiuvato esclusivamente da un collaboratore, tale sig. **G. C.**, il quale fungeva da commesso e fattorino nel negozio sito in Milano – via **C.** n. 42".
- "Vero che in particolare il **Bonassini** curava personalmente tutti i rapporti con la banca, i fornitori ed i clienti, nonché la contabilità della società esponente".
- "Vero che dal 1995, allorché veniva colpito da grave malattia, il Presidente dott. **Dino De Maio**, veniva contattato solo in occasione della sottoscrizione dei bilanci d'esercizio, redatti sulla base delle informazioni e dei dati contabili forniti dal convenuto **Bonassini** il quale custodiva in una valigetta, che teneva sempre con sé, tutti i documenti relativi alla gestione operativa della società".
- "Vero che da parte sua il dott. **De Maio** eccettuato il periodo immediatamente successivo alla nomina, non ha mai percepito una lira a titolo di emolumento per la carica di Presidente".
- "Vero che ricevuto l'avviso di convocazione, il convenuto manifestava subito il proprio dissenso all'adozione dei provvedimenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi piuttosto disponibile a cedere la propria partecipazione societaria".
- "Vero che dal novembre 1998 all'aprile 1999 si verificava una

situazione di "impasse", in quanto, pur riferendo di voler cedere al valore nominale le proprie quote societarie, il **Bonassoli** continuava a rinviare, con svariati pretesti, la stipula dell'atto di compravendita.

Si indicano a testimoni: i sigg.ri **GIANFRANCO CASSIERE** residente in **Comaredo**, Via **Manzoni** **Torino** n. **6**; dott. **ROBERTO B. B.** domiciliato in **Milano**, Via **Lombardella**; **ILDO BIANCHIARDI** residente in **Milano**, Viale **Comandante**. Si chiede altresì di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.



Tribunale Ordinario di Milano

Foglio di conclusioni

- per il signor A. [redacted] B. [redacted] con l'avvocato Francesco Abiosi,
convenuto;
- contro la D. [redacted] Cuscinetti s.r.l. il liquidazione, con l'avvocato
Alessandro Dodi,
attrice;
- nonché contro il dottor D. [redacted] De [redacted], con l'avvocato Nadia Calcagno,
terzo chiamato.

Riportandosi a tutte le difese già spiegate e dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su conclusioni, domande, eccezione ed istanze avversarie nuove, il signor B. [redacted] precisa le seguenti

conclusioni

- Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere con ogni miglior formula e previa ogni statuizione e declaratoria del caso:
- rigettare la domanda della società attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
 - in via subordinata e solo in caso di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il signor D. [redacted] D. [redacted] unico ed esclusivo responsabile delle irregolarità amministrative eventualmente emerse;
 - in via ancor più subordinata e sempre nel caso di accoglimento della domanda attrice, condannare il signor D. [redacted] De [redacted], nel rapporto interno tra condebitori, a pagare la metà di quanto il signor B. [redacted] sia eventualmente

condannato a pagare alla società attrice;

- in ogni caso: condannare la società attrice ed il signor D [redacted] D [redacted] al pagamento delle spese processuali.

In via istruttoria, il signor B [redacted] ritiene che la causa sia matura per la decisione e quindi solo in via del tutto subordinata, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la propria memoria 26 maggio 2003.

Milano, 13 giugno 2006.



Motivazione

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2000 la D. ~~Mario~~ Cuscinetti s.r.l. in liq.ne (società svolgente attività di commercializzazione di cuscinetti a-sfera e di articoli tecnici industriali in genere) ha promosso azione sociale di responsabilità (deliberata dall'assemblea in data 30.6.2000 -doc.31 fasc. attore) nei confronti di A. ~~Mario~~ B. ~~Mario~~, socio ed amministratore delegato dal 21.5.1990 al 22.4.1999 con poteri di ordinaria amministrazione a firma libera e disgiunta, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 117.940,26 (€ 228.364.162) o somma diversa di giustizia, a titolo di risarcimento danni per atti di *mala gestio*.

Il convenuto B. ~~Mario~~ si è costituito sollevando preliminari eccezioni di decadenza, prescrizione e ratifica dell'operato, nonché deducendo l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto; ha comunque chiamato in causa D. ~~Mario~~ M. ~~Mario~~, socio ed ex Presidente del CdA, e chiesto in subordine dichiararsi costui unico responsabile delle irregolarità eventualmente emerse, ovvero in ulteriore subordine condannarsi lo stesso, nel rapporto interno fra condebitori, a pagare la metà di quanto eventualmente B. ~~Mario~~ fosse condannato a pagare alla società attrice.

Il terzo chiamato si è costituito e, deducendone l'infondatezza, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

Il convenuto ha svolto altresì domanda riconvenzionale per declaratoria di sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e corresponsione di retribuzioni arretrate. In relazione a tale domanda il G.I., con provvedimento 28.5.2001, visti gli artt. 50 bis e 409 c.p.c., nonché gli artt. 103 e 104 c.p.c., ha disposto la separazione del rapporto processuale concernente la domanda riconvenzionale, con trasmissione al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Lavoro.

Ravvisata la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, stante la posizione processuale di D. ~~Mario~~ quale terzo chiamato nonché liquidatore della società convenuta, è stata intrapresa procedura ex art. 78 c.p.c. di nomina di curatore speciale, poi abbandonata avendo la società attrice nominato nuovo liquidatore.

Mutato il G.I. ed all'esito di attività istruttoria svolta mediante interrogatorio formale delle parti, la causa è stata dunque rimessa in decisione collegiale sulle



conclusioni formulate come in epigrafe.

Il Collegio osserva sulle eccezioni preliminari del convenuto, peraltro non formulate negli atti anteriori alla fase ex art. 183 c.p.c., ma nelle ulteriori memorie depositate in corso di causa:

che deve disattendersi l'eccezione di decadenza formulata sulla base dell'assunto che le odierne domande attoree avrebbero dovuto essere formulate nell'ambito della causa R.G. 36342/2000 avente ad oggetto l'impugnazione proposta da B. della delibera di approvazione del bilancio 1998, non ravvisandosi un collegamento fra i diversi rapporti dedotti nei distinti giudizi;

che deve disattendersi l'eccezione di prescrizione, in ragione della sospensione per rapporti fra le parti espressamente prevista dall'art. 2941 n.7 c.c.;

che deve disattendersi l'eccezione di ratifica dell'operato dell'a.d., poiché con delibera del 22.4.1999 (doc.12 fasc. attore) la società si è limitata ad accettare le dimissioni di B. dalla carica, senza alcuna, neppure generica, ratifica o scarico di responsabilità.

Nel merito, il Collegio osserva anzitutto che, secondo l'orientamento tradizionale che qui si richiama, in sede di azione sociale di responsabilità incombe all'attore la prova articolata su tre elementi: l'inadempimento di uno o più degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo; il nesso causale tra condotta e conseguenze pregiudizievoli; il danno, riconducibile in via immediata e diretta alla condotta colposa o dolosa dell'amministratore, inteso sia come danno emergente sia come lucro cessante, in concreto commisurato al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo non fosse stato compiuto (cfr. Cass., Sez. I, 22.10.1998 n. 10448).

Per quanto attiene all'aspetto soggettivo, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, vale la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., sicché spetta al convenuto, per esonerarsi dalla responsabilità, provare che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass., Sez. I, 24.3.1999 n.2772).

Le singole contestazioni, che si inseriscono in una più generale censura di irregolare ed incompleta tenuta della contabilità sociale, devono quindi essere esaminate



sulla base delle prospettazioni delle parti e della rispettiva ripartizione dell'onere probatorio.

1) Indebiti prelievi dalla casse sociali.

La società contesta il prelievo di complessive £. 48.288.000 di cui ai sei assegni prodotti in atti e datati fra dicembre 1997 e dicembre 1998 (cfr. doc. 18-23 fasc. attore).

In sede di interrogatorio formale (cfr. verb. ud. 11.2.2004) il convenuto ha ammesso di averli emessi personalmente, precisando che si trattava del rimborso di un finanziamento soci effettuato dallo stesso B. [redacted] in una fase in cui la società aveva scarsa liquidità. Peraltro tali asseriti finanziamenti non sono stati in alcun modo dimostrati né risultano deliberati (salvo quanto in appresso), e la tesi del convenuto è altresì smentita dalla sentenza Trib. Milano 11.3.2005 n.3013, passata in giudicato, nella causa R.G. 36342/2000 nella quale, oltre ad impugnare il bilancio 1998, B. [redacted] aveva chiesto il riconoscimento del proprio credito per finanziamento soci, neppure appostato a bilancio.

La società attrice riconosce tuttavia un finanziamento infruttifero erogato da B. [redacted] come deliberato in data 7.4.1998 (doc.24 fasc. attore), pari a £. 20.000.000, onde residua un credito della società per £. 28.288.000 (Euro 14.609,53).

Poiché il rimborso del predetto versamento infruttifero era previsto in due anni, l'anticipato rimborso al 16.11.1998 e al 10.12.1998 ha prodotto un danno consistente nella corresponsione di interessi passivi in conseguenza del ricorso al credito bancario, come documentato in atti (cfr. doc. 18 e 22, nonché all. AEC 29.12.2000 sub doc.17 fasc. attore), pari ad Euro 1.062,91 (Euro 241,11 + Euro 821,80).

La presente voce di danno ammonta quindi ad Euro 14.609,53 + 1.062,91 = 15.672,44.

2) Emissione di ricevute bancarie a fronte di crediti inesistenti.

La società attrice, premesso il potere del convenuto di "spiccare tratte sui clienti a copertura di fatture e crediti in genere" (cfr. doc.6 fasc. attore), ha prodotto ricevute bancarie emesse fra settembre 1997 e gennaio 1999 per complessive £. 196.914.648 prive di riferimenti alle fatture e indicanti importi non coincidenti con quelli delle fatture effettive, ovvero recanti numeri e date di fatture reali ma intestate ad altri clienti



(cfr. doc. 14-16 fasc. attore), argomentando quindi che mediante tale artificio il convenuto aveva ottenuto anticipazioni di credito dalla Banca Commerciale Italiana per finanziare la società celando la necessità di ricapitalizzazione e quindi anche evitando a se stesso quale socio l'onere di finanziamento.

Sul punto il convenuto non ha adeguatamente replicato, limitandosi in sede di interrogatorio formale, a riconoscere la propria firma sui documenti e ad affermare che "a distanza di anni potrei dire che si tratta di riemissione di ricevute, ma non ricordo bene e non posso entrare nello specifico".

La società attrice ha dedotto il danno patrimoniale rappresentato dalle spese di insoluto, dagli interessi passivi corrisposti alla Banca a fronte delle anticipazioni di credito, nonché ha dedotto la lesione della propria reputazione commerciale nei confronti sia della Banca sia dei clienti destinatari delle ricevute bancarie, con danno da liquidarsi in via equitativa.

Il Collegio osserva che mediante le censurate operazioni, configurantesi nei confronti della Banca come ottenimento di anticipazioni di credito senza garanzie, il convenuto ha procurato alla società dei finanziamenti rispetto ai quali la prova di una utilità o mancanza di danno per la società stessa incombeva sul convenuto. In altre parole: la società ha contestato al convenuto di avere determinato, con i predetti artifici, un indebitamento senza ragione e senza palesare ai soci la eventuale necessità di ricapitalizzazione; trattandosi di responsabilità contrattuale, incombeva sul convenuto l'onere di dimostrare quali ne fossero le ragioni giustificative ovvero dimostrare l'improduttività di pregiudizio per la società.

Può riconoscersi in favore della società il danno costituito dalle spese di insoluto pari a complessivi Euro 112,85 nonché il danno derivante dalla corresponsione degli interessi passivi, per i quali può procedersi ad una liquidazione equitativa pari ad Euro 26.353,71, sulla base dei documenti bancari e dei conteggi come prospettati dalla stessa attrice (cfr. comparsa conclusionale p.14), così riconoscendo per la presente voce di danno la somma di Euro 112,85 + Euro 26.353,71 = 26.466,56.

Non può invece riconoscersi il danno da lesione della reputazione commerciale, che non appare ravvisabile *in re ipsa* ed in mancanza di elementi di prova circa



l'esistenza di tale danno (neppure concretamente offerti nella memoria ex art. 184 c.p.c. dep. il 27.3.2003, poiché il cap. 20 è generico ed i cap. 17-19 non valgono a dimostrare danni ulteriori rispetto a quelli patrimoniali già dedotti), quale presupposto essenziale anche per una liquidazione equitativa.

3) Prescrizione di rimborso IVA.

La società attrice, premesso il potere del convenuto di riscuotere qualunque somma dovuta alla società per qualsiasi titolo (cfr. doc.6), deduce che la società vantava un credito di £. 14.000.000 per rimborso IVA e che il convenuto è rimasto inattivo, finché soltanto dopo le dimissioni di costui l'amministratore ~~D. D.~~ ha inoltrato domanda di rimborso in data 3.12.1999 (doc.29 fasc. attore) che l'Ufficio ha respinto in data 10.1.2000 per intervenuta prescrizione decennale (cfr. rigetto della istanza liquidazione rimborso IVA 1987, doc.30 fasc. attore).

A fronte della contestata inerzia anche nel semplice invio di atto interruttivo della prescrizione, ~~B.~~ non ha adeguatamente replicato, limitandosi ad affermare in sede di interrogatorio formale di avere "cercato a lungo la pratica", riguardante la società ancora ante trasformazione in s.r.l.

Dunque il convenuto ha reso una dichiarazione sostanzialmente ammissiva di negligenza, in quanto presupponente la cognizione della esistenza di quella pratica asseritamente cercata, senza tuttavia dimostrare alcuna utile attivazione in seno alla società ovvero presso l'Ufficio IVA.

Il mancato rimborso pari ad Euro 7.230,40 è dunque imputabile al convenuto a titolo di danno.

4) Ulteriori atti di *mala gestio*.

La società contesta irregolarità e carenze contabili, che il convenuto sostanzialmente non ha negato. Il Collegio osserva tuttavia che la violazione delle prescrizioni stabilite in materia di regolare tenuta della contabilità e di fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società non costituisce presupposto sufficiente all'accertamento di una responsabilità risarcitoria dell'amministratore, se non si accompagna alla prova che da tali violazioni siano direttamente derivati pregiudizi al patrimonio sociale (cfr. App. Milano, 13.2.2004, in

fd



Soc., 2004,1530; Trib. Milano, 2.11.2004, in Giur. It., 2005,I,528). Tale prova nella fattispecie non è stata offerta.

La società addebita al convenuto di non avere comunicato la notifica di vari decreti ingiuntivi e di alcuni pignoramenti contro la società (cfr. doc.25-28) imputandogli di avere perciò dovuto sopportare maggiori esborsi pari ad Euro 12.389.584 per sistemare le posizioni debitorie (cfr. doc.37-40). Senonché, anche le prove orali dedotte al riguardo non appaiono concludenti in ordine al nesso di causalità fra la condotta addebitata al convenuto ed i pretesi maggiori esborsi.

La società lamenta che dal 1991 al 1998 il ricarico praticato sulla merce venduta sia passato dall'84,65% al 29,05%, chiedendo CTU determinativa dell'utile non conseguito. Senonché, non si ravvisano elementi per desumere che tale andamento sia dovuto alla condotta gestoria del convenuto, al quale non può essere genericamente addebitato di non avere conseguito utili soddisfacenti.

Tali pretese risarcitorie devono pertanto essere respinte.

Il Collegio osserva poi che il convenuto ha chiamato in causa il terzo D. D. M. Presidente del CdA, deducendone la esclusiva responsabilità.

Tale domanda deve essere respinta poiché sfornita di ogni valido elemento probatorio a sostegno, e smentita dalla documentazione e dalle stesse ammissioni del convenuto in merito ai fatti ed alle irregolarità riscontrate, come già sopra motivato.

In ragione di quanto motivato pertanto B. deve essere condannato al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di Euro (15.672,44 + 26.466,56 + 7.230,40 =) 49.369,40 oltre interessi legali fino al saldo.

Il convenuto ha chiamato in causa il Presidente del CdA D. D. formulando nei suoi confronti, in via subordinata, domanda di accertamento che il terzo chiamato è unico ed esclusivo responsabile delle irregolarità amministrative, nonché in ulteriore subordine domanda di regresso, invocando la corresponsabilità solidale degli amministratori.

Il Collegio osserva anzitutto che la società attrice (cfr. atto di citazione p.13) ha convenuto in giudizio B. deducendone la responsabilità esclusiva quale amministratore delegato per fatti rientranti nelle proprie attribuzioni, senza quindi alcun

fdl



riferimento alla solidale responsabilità degli amministratori, anzi nella fattispecie esclusa dalla stessa società attrice.

La fattispecie, nella sua configurazione concreta, non consente allora al convenuto di limitarsi ad evocare la responsabilità solidale dell'organo amministrativo ed un regresso nei confronti degli altri amministratori, implicando invece una prospettazione ed un onere probatorio correlato al tenore della domanda attorea.

Sotto questo profilo, il convenuto non ha offerto elementi probatori, poiché per un verso la ravvisata *mala gestio* attiene a specifiche condotte poste in essere dal convenuto stesso e, per altro verso, l'addebito di irregolarità amministrative (soltanto questo essendo dedotto) che il convenuto intende riversare sul terzo chiamato resta praticamente irrilevante rispetto alle statuizioni di condanna adottate.

Inoltre, la domanda di condanna del terzo chiamato al pagamento della metà di quanto il convenuto sia condannato a pagare all'attrice presuppone espressamente il "rapporto interno fra condebitori", ovvero una responsabilità solidale che invece l'attrice non ha inteso far valere, e resta peraltro ancorata ad una generica prospettazione di omissione di obbligo di diligenza e vigilanza, senza specifiche deduzioni istruttorie al riguardo e senza neppure contestazione dell'assunto del terzo circa una sua grave malattia impeditiva di compiuta esplicazione di tutte le attività normalmente inerenti alla carica sociale (e quindi in sostanza agevolativa dei dissimulati atti di *mala gestio* autonomamente compiuti dal convenuto).

Le domande del convenuto nei confronti del terzo chiamato devono pertanto essere respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano (considerati valori medi di tariffa) come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) Condanna il convenuto B. ~~_____~~ A. ~~_____~~ al pagamento in favore dell'attrice D. ~~_____~~



Cuscinetti s.r.l. in liq.ne della complessiva somma di Euro 49.369,40 oltre interessi legali fino al saldo.

2) Respinge le domande formulate dal convenuto B [redacted] nei confronti del terzo chiamato D [redacted] Dino

3) Condanna il convenuto B [redacted] alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice e del terzo chiamato che liquida quanto a D [redacted] Cuscinetti in complessivi Euro 11.069,52 (di cui Euro 1.416,99 per spese, Euro 5.642,63 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari) e quanto a D [redacted] Dino in complessivi Euro 7.700,93 (di cui Euro 549,50 per spesa, Euro 4.251,43 per diritti ed Euro 2.900,00 per onorari) oltre rimborso forfettario come da tariffa professionale ed oltre IVA e CPA di legge.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26/10/2006

Il Presidente Dott. Ugo FERRARIS

Il Giudice estensore Dott. Raffaele Fulvio d'Isa

